

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 ottobre 2005 *(pubblicato sulla G.U., serie generale, n.264 del 12/11/05)*

Proroga dei termini previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002, recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;

Visto il regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, recante modalita' per applicazione del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, riguardante l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;

Visto l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti l'attuazione e la gestione della convenzione di Washington e dei relativi regolamenti comunitari;

Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore, il 22 agosto 2005, del regolamento (CE) 1332/2005 della Commissione del 9 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 19 agosto 2005, n. 215/1, sono stati modificati gli allegati del citato regolamento n. 338/97 del Consiglio e che, dato il periodo feriale, il pubblico non ha potuto ottemperare agli obblighi di cui al citato decreto 8 gennaio 2002;

Ritenuto, altresì, opportuno riaprire complessivamente i termini di richiesta del registro e di iscrizione degli esemplari nello stesso, al fine di rendere più efficace la gestione dei registri stessi;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, devono richiedere e compilare i relativi registri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli esemplari di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto 8 gennaio 2002, inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CE) n. 1497/03 della Commissione del 18 agosto 2003, (CE) n. 834/2004 della Commissione del 28 aprile 2004, e (CE) 1332/2005, della Commissione, del 9 agosto 2005.

2. All'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, la parola «quindici» e' sostituita dalla seguente parola: «trenta».

3. Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2005

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno